



ASSOCARNI



ASSITAMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA AZIENDE
DI MACELLAZIONE, INSERIZIONE
E TRASFORMAZIONE CARNI BOVINE



PROPOSTA EMENDAMENTO DL AGRICOLTURA

ART. 1

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

(omissis)

7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Articolo 16-bis

(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per l'anno 2024, alle **PMI e alle grandi** imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti

OI INTERCARNEITALIA – AOP ITALIA ZOOTECNICA

Sedi legali e operative: Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212

info@intercarneitalia.it – info@italiazootecnica.it – www.intercarneitalia.it – www.italiazootecnica.it

dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa e con le procedure previste dal comma 3.

2. *(omissis)*.


MOTIVAZIONI

La modifica all'art. 1, comma 7, lett. b), del decreto riguarda i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, viene specificato che possono avere accesso al suddetto credito d'imposta sia le piccole e medie imprese, sia le grandi imprese, tenuto conto della definizione prevista dalla normativa europea di riferimento. Tale modifica, oltre a rendere maggiormente chiara la disposizione normativa con la finalità di accrescerne la certezza applicativa, contribuisce a definire l'estensione soggettiva dei beneficiari della misura agevolativa, tenuto conto che l'urgenza del sostegno alle imprese agricole non riguarda soltanto le piccole e medie imprese, ma anche le grandi imprese, tra le quali sono numerose quelle che operano in regime cooperativistico, la cui funzione sociale è tutelata dalla Costituzione.

Nel caso specifico, il sostegno alle imprese del settore agricolo in un momento di particolare difficoltà congiunturale si concretizza nell'incentivazione degli investimenti in beni strumentali e tale misura di supporto deve necessariamente interessare tutti i soggetti che operano in questo settore, indipendentemente dagli aspetti dimensionali, premiando la capacità di investimento, che ha la finalità di accrescere le proprie potenzialità produttive e di migliorare la competitività sui mercati europei ed internazionali.

Legnaro, 6 giugno 2024

Il Presidente del Comitato Produttori
e di OI Intercarneitalia
- Alessandro De Rocco -





ASSOCARNI



ASSITAMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA AZIENDE
DI MACELLAZIONE, INSERIZIONE
E TRASFORMAZIONE CARNI BOVINE



EMENDAMENTO DL AGRICOLTURA

PROPOSTA EMENDAMENTO al DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (15G00067)

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015) – In vigore dal 7 maggio 2015.

Testo coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91.

(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015) - In vigore dal 4 luglio 2015.

LE MOTIVAZIONI

Il Regolamento UE1308/2013 prevede la possibilità per ogni Stato Membro di costituire le Organizzazioni Interprofessionali in base all'articolo 157, paragrafo 1, e articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Possono essere riconosciute dallo Stato Membro solo le Organizzazioni Interprofessionali in cui siano necessariamente rappresentati gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento.

Sebbene il regolamento (UE) n. 1308/2013 non definisca le "attività economiche connesse alla produzione", tale nozione dovrebbe essere letta in combinato disposto con l'articolo 1 del regolamento che elenca i prodotti agricoli da esso contemplati. Le attività economiche connesse alla produzione possono essere la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo. L'articolo 157, paragrafo 1, non specifica alcuna particolare forma di organizzazione per la rappresentanza della filiera produttiva. Le associazioni di produttori o le organizzazioni di produttori possono pertanto rappresentare le attività economiche connesse alla produzione, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno dallo Stato membro a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.

OI INTERCARNEITALIA – AOP ITALIA ZOOTECNICA

Sedi legali e operative: Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212

info@intercarneitalia.it – info@italiazootecnica.it - www.intercarneitalia.it – www.italiazootecnica.it

La scrivente, a seguito di un ricorso fatto da un'altra associazione al Tar del Lazio, contro il Decreto del Ministro di riconoscimento quale unica organizzazione interprofessionale in Italia per il settore delle carni bovine di OI Intercarneitalia ha sottoposto un quesito alla Commissione europea in merito alle caratteristiche dei costitutori di una organizzazione interprofessionale ed in particolare modio chi potessero essere i rappresentanti delle "attività economiche connesse alla produzione", ottenendo la seguente risposta:

IT-001151/2021 - Risposta di Janusz Wojciechowski a nome della Commissione europea - (20.4.2021)

Le organizzazioni interprofessionali sono strutture di governance che rappresentano gli interessi delle diverse parti della catena di approvvigionamento. L'articolo 157, paragrafo 1, e l'articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013¹ mirano a garantire che possano essere riconosciute dallo Stato membro solo le organizzazioni interprofessionali in cui siano necessariamente rappresentati gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento. Sebbene il regolamento (UE) n. 1308/2013 non definisca le "attività economiche connesse alla produzione", tale nozione dovrebbe essere letta in combinato disposto con l'articolo 1 del regolamento che elenca i prodotti agricoli da esso contemplati. **Le attività economiche connesse alla produzione possono essere la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo.** L'articolo 157, paragrafo 1, non specifica alcuna particolare forma di organizzazione per la rappresentanza della filiera produttiva.

Le associazioni di produttori o le organizzazioni di produttori possono pertanto rappresentare le attività economiche connesse alla produzione, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno dallo Stato membro a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.

Fermo restando che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2024, dando pienamente ragione al Ministero dell'agricoltura in merito al Decreto del Ministro di riconoscimento di OI Intercarneitalia ammettendo "per le attività economiche connesse alla produzione" le associazioni produttori, organizzazioni produttori e consorzi di produttori, non essendo precisato nella legge di conversione n. 91 del 2 luglio 2015, le caratteristiche dei costitutori per quanto riguarda la rappresentanza economica della produzione, potendo lo Stato Membro decidere in tal senso, si propone l'emendamento alla Legge che si riporta di seguito:

EMENDAMENTO:


- All'art. 3 della Legge n. 91 del 2 luglio 2015 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1 bis. Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni interprofessionali devono rappresentare gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento. Per attività economiche connesse alla produzione s'intendono la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo di cui all'articolo 157, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., rappresentate dalle associazioni di produttori agricoli, consorzi di produttori agricoli e/o dalle organizzazioni di produttori, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.

Legnaro (PD), 6 giugno 2024

Presidente del Comitato
Produttori e di OI Intercarneitalia

- Alessandro De Rocco -



OI INTERCARNEITALIA – AOP ITALIA ZOOTECNICA

Sedi legali e operative: Via 1 Maggio, n. 7 – 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8830675 – Fax +39 049 8839212
info@intercarneitalia.it – info@italiazootecnica.it - www.intercarneitalia.it – www.italiazootecnica.it



Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia

PROPOSTA DI ARTICOLO DI LEGGE A TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CERTIFICATA, AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECCIA (SQNZ), RICONOSCIUTO IN BASE ALL'ART. 47, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO UE 2022/126, E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE N. 646632 DEL 16 DICEMBRE 2022.

LE MOTIVAZIONI

Il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), riconosciuto in base all'Art. 47, lettera a) del Reg. UE 2022/126, reso operativo dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in capo al Dipartimento DISAI - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – PQA Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA II Agricoltura Biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale, sta incontrando consensi da parte degli operatori del settore, ovvero, da parte degli allevatori, trasformatori e distribuzione.

Avviato nel 2011, con un Decreto del Ministro del 4 marzo 2011, ha visto aumentare in modo esponenziale le certificazioni degli allevamenti, con l'adozione ed approvazione (notifica) della Commissione europea dei seguenti 9 Disciplinari di produzione di qualità di vari settori della zootecnia:

- "Vitellone allevato ai cereali" - "Scottona allevata ai cereali" - "Fassone di Razza Piemontese" - "Bovino Podolico al pascolo" - "Standard zootecnia bovina da carne sostenibile" - "Vitello al latte e cereali" - "Latte crudo vaccino e derivati" - "Uovo+ qualità ai cereali!" - "Acquacoltura Sostenibile".

Altri sono in dirittura d'arrivo, poiché il nuovo Decreto del Ministro del 16/12/2022 prevede all'Art. 3 commi 5, 6 e 7 la possibilità di inserimento nell'SQNZ dei Disciplinari di qualità certificata che le Regioni hanno già notificato alla Commissione europea.

Il Decreto del Ministro del 16 dicembre 2022, prevede all'Art. 3 comma 9 che "Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate". Ciò presuppone una protezione delle denominazioni che però, analizzata a livello legale, pur essendo esaustiva per la denominazione completa, non prevede la protezione delle parti di denominazione che maggiormente possono caratterizzare il sistema di qualità.

Ciò metterebbe doppiamente in difficoltà i produttori che devono spendere per certificarsi per poi trovarsi a competere con prodotti simili, non certificati, che se utilizzano parti della denominazione SQNZ possono trarre in inganno i consumatori.



Consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia

Inoltre, l'assenza di sanzioni e della tutela riconosciuta ad un Consorzio (Il Consorzio Sigillo Italiano è riconosciuto con Decreto ministeriale, ma non gli sono stati attribuiti compiti di tutela), costituiscono ulteriori elementi che rendono necessario un provvedimento di legge per tutelare le produzioni certificate SQNZ e le relative denominazioni.

A seguire il testo proposto.

BOZZA EMENDAMENTO

Art. ... – Protezione delle denominazioni delle produzioni afferenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ).

1. Per salvaguardare le denominazioni delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (di seguito SQNZ), riconosciuto in base all'Art. 47 "Regimi di Qualità" del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e al Decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, e al fine di garantire la corretta fornitura di informazioni ai consumatori, le denominazioni dei Disciplinari approvati ai sensi dell'Art. 3 del Decreto sopra menzionato sono tutelate.
2. Tali denominazioni, complete o parte di esse, potranno essere utilizzate in etichetta o nel materiale informativo e promozionale, esclusivamente per le produzioni certificate in base al Decreto di cui al precedente comma.
3. La vigilanza per il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo è affidata agli Organi preposti dello Stato.
4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto, nelle more della definizione di una specifica disciplina sanzionatoria, si applicano ove possibile, per analogia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 oltre, se del caso, a quelle previste all'Art. 16 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
5. Le attività di tutela e difesa delle denominazioni riconosciute nell'ambito del SQNZ spettano anche al Consorzio di cui all'Art. 13 "Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ" del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022.

Legnaro (PD), 6 giugno 2024

Il Presidente
Franco Martini